



TRIBUNALE DI PADOVA

Presidenza

Ai Presidenti di sezione e ai magistrati del Tribunale

All'Ufficio del Giudice di Pace di Padova

Ai Direttori amministrativi e al personale amministrativo del Tribunale e dell'Ufficio del Giudice di Pace

Al Dirigente UNEP di Padova

Alle OO.SS.

Alle R.S.U.

Al Procuratore della Repubblica di Padova

Al Coordinatore dell'Ufficio di Sorveglianza

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova

Al Presidente della Corte d'Appello di Venezia

Alla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Venezia

Al Prefetto di Padova

Al Sindaco di Padova

OGGETTO: misure organizzative urgenti per contenere il rischio sanitario da contagio da coronavirus Covid-19- decreto legge 18 del 17.3.2020

Il Presidente,

richiamati i precedenti provvedimenti e in particolare quelli in data 9.3.2020 e 16.3.2020 che, in quanto non modificati dal presente decreto, devono ritenersi vigenti;

visto il decreto legge in data 17.3.2020 n. 18 recante " *Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17.3.2020 ed entrato in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione (art. 127);

sentiti i Presidenti di sezione e i Coordinatori dei gruppi specializzati;

sentiti i direttori amministrativi;

rilevato che il d.l. 17.3.2020 n. 18 all'art. 83 – *Nuove Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare-*

ha sostanzialmente riformulato gli artt. 1 e 2 del d.l. 8.3.2020 n. 11, di cui infatti al comma 22 ha disposto espressamente l'abrogazione ;

considerato in particolare che l'art. 83 del d.l. 17.3.2020 n. 18, per quanto qui rileva, così dispone:

" Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.

Dal 9 marzo al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione dei provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto...";

considerato che il terzo comma stabilisce che ***"Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano nei seguenti casi:"*** riproponendo sostanzialmente, quanto ai procedimenti che devono essere trattati e rispetto ai quali non opera la sospensione dei termini processuali - salvo in alcuni casi una maggior chiarezza nella formulazione della norma rispetto al testo previgente (cfr- lettera b) in relazione ai procedimenti penali -, le eccezioni previste dall'art. 2, comma 2, lettera g) del d.l. 8.3.2020 n. 11;

considerato che l'unica modifica sostanziale attiene al fatto che tra i procedimenti penali che devono essere trattati su richiesta dei soggetti legittimati non sono più previsti come ipotesi distinta ***" i procedimenti a carico di imputati minorenni"*** dal momento che, come è fatto presente nella relazione illustrativa, ***"il regime dei procedimenti a carico dei minorenni viene equiparato a quello dettato per i procedimenti a carico dei maggiorenni: ne consegue che, fatte salve le deroghe alla sospensione e ai rinvii di cui al comma 3, numero 2), primo periodo, anche per i predetti procedimenti penali si procede senza applicare il rinvio, nei casi di cui alle lettere a), b), e c) dello stesso numero 2, solo su istanza dell'interessato"*** ;

rilevato che il comma 4 dell'art. 83 in esame precisa che: ***" nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale"***;

rilevato che il successivo comma 5 stabilisce che ***:" nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le misure di cui al comma 7 da a) a f) e h)"***;

rilevato che il comma 6, riproducendo sostanzialmente il testo del previgente art. 2, comma 1, del d.l. 11/2020 prevede quale periodo di operatività delle misure organizzative che i capi degli uffici devono adottare, previa consultazione dell'autorità sanitaria regionale e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello e con il Procuratore Generale presso la medesima Corte , per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti sullo svolgimento dell'attività giudiziaria in modo da consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della Salute al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone, quello ***dal 16 aprile al 30 giugno 2020;***



considerato che il successivo 7 comma riporta, in via esemplificativa, le misure che i capi degli uffici possono adottare, con formulazione del tutto identica a quella contenuta nel comma 2 dell'art. 2 del d.l. n. 11/2020, salvo specificare alla lettera g) che il rinvio delle udienze deve essere fatto **a data successiva al 30.6.2020**;

rilevato che il comma 8, con previsione analoga a quella del comma 3 dell'art. 2 del d.l. 11/2020, stabilisce che per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui ai commi 5 e 6 che precludano la presentazione della domanda giudiziale è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi;

considerato che il comma 9 riproduce il previgente comma 4 dell'art. 2 del d.l. 11/2020 in materia di sospensione del corso della prescrizione nei procedimenti penali salvo aggiungere l'inserimento dopo le parole "articoli 303", delle seguenti "308", e sostituire "non oltre al 31 maggio 2020" con quelle "non oltre il 30 giugno 2020";

rilevato che il comma 11 conferma per il periodo dal **9 marzo al 30 giugno, quanto già previsto dal comma 6 dell'art. 2 del d.l. 11/2020**, in relazione **l'obbligo del deposito con modalità telematiche** di tutti gli atti relativi ai procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione, compresi gli atti introduttivi e le comparse di costituzione o memorie difensive e, più in generale, dei primi atti difensivi delle parti, così come esclusivamente con modalità telematica devono essere pagati i contributi di cui all'art. 14 e all'art. 30 del D.P.R. n. 115/2002, con la conseguenza che non saranno accettati depositi cartacei e/o pagamenti con modalità diverse;

rilevato che il comma 12 ribadisce che, ferma l'applicazione dell'art. 472, comma 3, c.p.c. in ordine allo svolgimento dell'udienza a porte chiuse, **dal 9 marzo al 30 giugno 2020**, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia;

sottolineato che con disposizioni innovative i commi 13, 14 e 15 in tema di notificazioni e comunicazioni in materia penale prevedono "Le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai sensi del presente articolo, nonché dell'articolo 10 del decreto legge 2 marzo 2020, n.9, sono effettuate attraverso il Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali ai sensi dell'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o attraverso sistemi telematici individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia.

Le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati e alle parti sono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio.

Tutti gli uffici giudiziari sono autorizzati all'utilizzo del Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali per le comunicazioni e le notificazioni di avvisi e provvedimenti indicati ai commi 13 e 14, senza necessità di ulteriore verifica o accertamento di cui all'articolo 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221";

considerato che il comma 18 prevede altresì che le sessioni delle Corti di Assise di cui all'art. 7 della legge 287/1951, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto – quindi dal 17.3.2020 – sono prorogate fino alla data del 30 giugno 2020;

rilevato infine che il comma 20 stabilisce che "per il periodo di cui al comma 1 (**dal 9 marzo al 15 aprile 2020**) sono altresì sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nei procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché



in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quando costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti”.

ritenuto pertanto che le disposizioni già previste dal precedente decreto del 9.3.2020 relative al rinvio delle udienze civili e penali, alla trattazione degli affari urgenti ex art. 2, comma 2, lettera g) del d.l. 11/2020 – **ora art. 83 comma 3 d.l. 18/2020**-, alla dichiarazione d’urgenza, alle modalità dei provvedimenti di rinvio dei procedimenti civili e penali e al rispetto delle misure igieniche sanitarie prescritte dalle autorità sanitarie nelle modalità di svolgimento delle udienze che non possono essere rinviate devono intendersi qui ribadite e richiamate;

ritenuto peraltro che devono essere apportate le seguenti precisazioni e/o modificazioni: deve essere disposto il rinvio d’ufficio delle udienze di tutti i procedimenti civili e penali pendenti presso il Tribunale di Padova **dal 9.3.2020 fino al 15.4.2020** a data successiva al 30.6.2020; tra i procedimenti “cautelari” inerenti ai diritti fondamentali della persona che devono essere trattati ex art. 83, comma 3, d.l. 18/2020 non vanno compresi i cd. “*riti Fornero*” i quali, invece, devono intendersi rientranti tra i procedimenti da trattare previa dichiarazione d’urgenza fatta, su istanza di parte, dal Capo dell’Ufficio o da un suo delegato in calce al ricorso e, per quelli già iniziati, con provvedimento del giudice del lavoro; tutte le comunicazioni e notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai sensi dell’art. 83 in esame , quali i provvedimenti di rinvio d’ufficio delle udienze, vanno comunicati a mezzo p.e.c. di sistema ed, in particolare, presso il difensore di fiducia dell’imputato e di tutte le parti private, ferme restando le notifiche, secondo il regime codicistico ordinario, di quelle che per legge si effettuano presso il difensore d’ufficio, in attuazione di quanto stabilito ai commi 13 e 14 dell’art. 83;

ritenuto inoltre di dover ribadire l’interpretazione già data con il precedente decreto 9.3.2020, in relazione all’espressione “*cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia...*”, comprendenti quindi anche i provvedimenti provvisori ed urgenti emessi in fase presidenziale nelle separazioni giudiziali concernenti il mantenimento dei figli ed eventualmente del coniuge e le analoghe statuizioni adottate in sede di separazione consensuale e di filiazione naturale, dal momento che tale interpretazione è confermata dalla relazione illustrativa ove è affermato che “*si tratta di locuzione ripresa dalle indicazioni comunitarie e, in particolare dal Regolamento 4/2009/CE (art.1), per non limitare la trattazione alle sole controversie alimentari stricto sensu il cui ambito può essere interpretato in modo più ristretto*” regolamento relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, la cui nozione comunitaria ha portata molto più ampia di quella di cui agli artt. 433 e ss. c.c. e comprende tutte le prestazioni che, nell’ambito di vincoli di tipo familiare o parafamiliare, tendono ad assicurare il sostentamento del beneficiario, tra cui rientrano pertanto anche l’assegno di mantenimento dovuto al coniuge e a favore dei figli , come costantemente affermato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e dalla Corte di Cassazione che, tra l’altro, pacificamente riconosce la natura alimentare ai relativi crediti ex art. 1246 c.c. e 545 c.p.c. ;

rilevato che la formulazione dell’art. 83 in esame ha risolto alcuni dubbi interpretativi posti dalla previgente formulazione degli artt. 1 e 2 d.l. 11/2020 precisando, in particolare, che la sospensione dei termini riguarda tutti i procedimenti civili e penali e non solo quelli per cui è stato disposto il rinvio dell’udienza e quindi “pendenti” e attiene ad ogni atto del procedimento, compresi gli atti introduttivi, l’adozione dei provvedimenti giudiziari, le impugnazioni, i procedimenti esecutivi, prefallimentari e concorsuali, ecc..., con la sola eccezione dei procedimenti che vengono trattati ex art. 83 comma 3; che, quanto al computo dei termini “*a ritroso*” si è escluso che tale termine possa decorrere durante il periodo di sospensione e si è optato per un meccanismo di differimento dell’udienza o della diversa attività cui sia collegato il termine, in modo da farlo decorrere ex novo integralmente al di fuori del periodo di sospensione; che alla generalizzata sospensione dei termini nei procedimenti penali si affianca la sospensione del corso della prescrizione, per

la medesima durata e la sospensione dei termini di durata massima delle misure cautelari, custodiali e non, di cui agli articoli 303 e 308 c.p.c.; che analoga sospensione dei termini e del corso della prescrizione, compresa la sospensione dei termini di durata massima delle misure cautelari, comprese quelle diverse dalla custodia cautelare di cui all'art. 308 c.p.c., opera anche in caso di rinvio delle udienze ai sensi del comma 7 lettera g) – cioè rinvio delle udienze, salvo le eccezioni del comma 3, fissate anche nel periodo successivo al 15.4.2020, cioè dal 16.4.2020 al 30.6.2020, a data successiva al 30.6.2020 - per tutti il tempo in cui il procedimento è rinviato;

ritenuto che particolarmente significativa è la deroga al sistema di notificazioni previsto per tutti gli atti processuali penali attraverso l'introduzione, per la notificazione dei provvedimenti specificamente disciplinati dall'art. 83 d.l. 18/2020 e dall'art. 10 del d.l. 9/2020, adottati per far fronte alla situazione di emergenza sanitaria in atto, della notifica ex lege presso il difensore di fiducia dell'imputato e di tutte le parti private, tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema;

ritenuto inoltre di poter autorizzare ex art. 83, comma 5, d.l. 18/2020 fin da ora e con riferimento ai procedimenti civili che devono essere trattati necessariamente fino al 15.4.2020, secondo le indicazioni contenute nel presente provvedimento e in quello precedente del 9.3.2020, lo svolgimento delle udienze, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto – in particolare skype for business e Microsoft teams – già messi a disposizione dalla DGSIA, con le modalità e nel rispetto di quanto indicato nell'art. 83, comma 7, lettera f), nonché, per quelle che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice ex art. 83, comma 7 lettera h);

considerato invero come per esempio possono essere svolte con la prima modalità gli ATP ex art. 445 bis c.p.c. e gli ATP eventualmente dichiarati urgenti, essendo il CTU nominato un ausiliario del giudice, le udienze di decisione della causa, ex art. 281 sexies e 429 c.p.c., dichiarate urgenti; le udienze di trattazione dei procedimenti cautelari che non richiedano l'assunzione di testimoni, le udienze nei procedimenti di separazione consensuale, le udienze prefallimentari ove sia decretata l'urgenza, ecc..., spettando comunque al magistrato assegnatario del procedimento individuare i procedimenti in cui tale modalità sia concretamente praticabile;

considerato che possono essere celebrate con la seconda modalità per esempio le udienze fissate per la decisione sulle istanze di sospensione ex art. 615, 624, 618, 649 c.p.c., le udienze di precisazione delle conclusioni ex art. 189 c.p.c. in caso di dichiarazione d'urgenza, demandando comunque al magistrato assegnatario del procedimento la concreta individuazione dei procedimenti;

ritenuto inoltre che in conformità a quanto previsto dall'art. 83, comma 12, le udienze dei procedimenti penali che prevedono la partecipazione di persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare si svolgeranno fino al 30.6.2020, per quanto possibile, con collegamenti da remoto, non avendo allo stato il Tribunale alcuna aula allestita per il servizio di videoconferenza (in particolare attraverso l'utilizzo degli applicativi skype for business e Microsoft teams);

considerato che, grazie all'incessante interessamento e all'impegno dimostrato dai Presidenti e dai colleghi delle sezioni penali, dal magistrato per il medesimo settore, nonché alla disponibilità e collaborazione prestata dal Procuratore della Repubblica, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dalla Camera Penale di Padova, con le suddette modalità sono state già celebrate alcune udienze di convalida di arresto ed è in corso di predisposizione la stesura di un protocollo per la regolamentazione in generale delle udienze di convalida di arresto e del successivo processo direttissimo;

considerato quanto all'adozione, sempre ai sensi del comma 5 dell'art. 83, dei provvedimenti di cui alle lettere a) b) e c) del comma 7 dell'art. 83, riguardanti la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, la limitazione dell'orario di apertura al pubblico degli uffici e la regolamentazione dell'accesso ai

servizi, previa prenotazione, che gli stessi sono già stati adottati con il precedente decreto del 16.3.2020 che deve pertanto ritenersi qui integralmente richiamato con la sola ulteriore precisazione che, con riferimento ai procedimenti penali di cui al comma 3 dell'art. 83 del d.l., i difensori ritualmente costituiti sono autorizzati a trasmettere via pec le istanze relative, comprese quelle ex art. 299 c.p.p. ;

ritenuto peraltro che in relazione alla presenza in ufficio del personale amministrativo secondo i presidi indispensabili e al trattamento da riservare al personale non in turno devono essere fatte le seguenti precisazioni alla luce delle nuove disposizioni contenute nel decreto legge n.18/2020 e della Direttiva del Direttore Generale del personale dei Dipartimenti del Ministero della Giustizia del 17.3.2020, recante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica;

considerato che l'art. 87 del d.l. 18/2020 ribadisce che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con DPCM *" il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"* e, conseguentemente, deve essere limitata la presenza del personale negli uffici per assicurare solo le attività che sono indifferibili e richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro; si deve prescindere dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi di cui agli artt. 18, comma 2, legge 81/17; la prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione;

rilevato altresì che l'art. 87 al comma 3 così dispone :*" Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lettera b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3"*;

considerato inoltre che l'art. 39 del d.l. 18/2020 stabilisce che fino alla data del 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, della legge 104/1992 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 81/2017 a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione",

rilevato altresì che l'art. 25 del d.l. 18/2020 estende a decorrere dal 5 marzo 2020 ai dipendenti del settore pubblico , il congedo specifico e la relativa indennità previsti per i lavoratori privati dall'art. 23, commi 1,2,4,5,6 e 7, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al DPCM 4 marzo 2020 per tutto il periodo di sospensione, con la precisazione che tali benefici non spettano nel caso in cui uno o entrambi i lavoratori stanno già usufruendo di analoghi benefici;

rilevato che l'art. 23 del d.l. in esame prevede, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 15 giorni, a favore dei genitori, anche affidatari, di figli di età non superiore a 12 anni uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'art. 23 del d lgs 151/2001, coperto da contribuzione figurativa; la conversione nello specifico congedo in oggetto dei congedi parentali ex artt 31 e 32 d. lgs cit. eventualmente fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione dell'attività delle scuole, con diritto all'indennità e non computato a titolo di congedo parentale; l'esclusione al diritto del beneficio nel caso in cui l'altro genitore sia beneficiario di strumenti di sostegno del reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o disoccupato o non lavoratore; il riconoscimento al beneficio senza limite d'età per i figli con disabilità in situazione di gravità ex art. 4, comma

1, legge 104/1992 iscritti a scuole di ogni ordine o grado o ospitati in centri diurni di assistenza; il diritto per i lavoratori dipendenti con figli minori, di età compresa tra i 12 e 16 anni, sempre a condizione che l'altro genitore non sia beneficiario di analoghi strumenti di sostegno del reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che sia disoccupato, di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dell'attività scolastica senza diritto alla retribuzione e alla contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro;

considerato che l'art. 24 del d.l. 18/2020 ha incrementato il numero di giorni di permesso retribuito di cui all'art. 33, comma 3, della legge 104/1992 di complessivi dodici giorni da fruire nei mesi di marzo ed aprile ;

ritenuto pertanto che alla luce delle novità normative richiamate e della direttiva del Ministero della Giustizia in materia di lavoro agile, questa modalità di prestazione lavorativa, che deve essere applicata, ove le prestazioni lo consentano, anche con riferimento alle persone chiamate a comporre il presidio per le attività indifferibili ed urgenti , costituendo la modalità ordinaria di svolgimento dell'attività lavorativa durante il periodo dell'emergenza in atto da COVID-19, prescinde dalla richiesta del dipendente e dal consenso del lavoratore spettando alla amministrazione di individuare i singoli progetti da assegnare a ciascun dipendente; il personale in lavoro agile potrà anche utilizzare la strumentazione informatica messaggi a disposizione dall'amministrazione o, in mancanza, quella in suo possesso, e adottare modalità pratiche di lavoro anche alternative all'accesso da remoto ai registri informatici e agli applicativi già utilizzabili da remoto (Calliope, Scripta, Sicoge, Siamm) tenendo conto che, tra l'altro, non è eliminata la periodica presenza in ufficio, anche se ridotta; ove non sia possibile adibire il dipendente a lavoro agile devono essere utilizzati tutti gli istituti contrattuali alternativi, compreso il collocamento in ferie, anche d'ufficio, per lo smaltimento delle ferie pregresse - relative all'anno 2019 -; che solo come estrema ratio, allorquando non sia possibile l'applicazione di nessun altro istituto, compresi la flessibilità dell'orario di lavoro e il collocamento in ferie d'ufficio, per mancanza, per esempio di ferie pregresse, il lavoratore può essere esentato dal servizio con diritto alla retribuzione, ad eccezione dell'indennità di mensa, e con equiparazione a tutti gli effetti al servizio effettivo e non computabilità del periodo di esenzione nel termine massimo di 45 giorni previsto per il congedo straordinario dall'art. 37 , comma terzo, del D.P.R. 3/1957 ;

ritenuto che il diritto al lavoro agile fino al 30 aprile 2020 contemplato per i soggetti che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 39 sopra richiamato è subordinato al rispetto di tutti i requisiti prescritti dagli artt. 18-23 della legge n. 81/2017, e quindi presuppone l'accordo con il dipendente e l'assolvimento degli obblighi formativi, oltretutto la compatibilità con la prestazione svolta dal dipendente;

ritenuto inoltre che i dipendenti che ne facciano richiesta e in presenza dei necessari presupposti indicati nella norma possono usufruire in via prioritaria degli speciali congedi non superiori a 15 giorni e delle relative indennità e/o del diritto di assentarsi dal lavoro con conservazione del posto previsti dagli artt. 23 e 25 del d.l. 18/2020 , nonché degli ulteriori 12 giorni di permessi retribuiti ex art. 33 legge 104/2020 nei mesi di marzo ed aprile 2020 previsti dall'art. 24 del d.l. 18/2020;

ritenuto di demandare ai direttori amministrativi di area, al dirigente UNEP e al direttore amministrativo dell'Ufficio del Giudice di Pace, la specifica attuazione delle predette linee direttive;

DISPONE

che le statuizioni contenute nel precedente decreto del 9.3.2020 relative al rinvio delle udienze civili e penali, alla trattazione degli affari urgenti ex art. 2, comma 2, lettera g) del d.l. 11/2020 – **ora art. 83 comma 3 d.l. 18/2020-**, alla dichiarazione d'urgenza, alle modalità dei provvedimenti di rinvio dei procedimenti civili e

penali e al rispetto delle misure igieniche sanitarie prescritte dalle autorità sanitarie nelle modalità di svolgimento delle udienze che non possono essere rinviare devono intendersi qui ribadite e richiamate;

che, peraltro, devono essere apportate le seguenti precisazioni e/o modificazioni: deve essere disposto il rinvio d'ufficio delle udienze di tutti i procedimenti civili e penali pendenti presso il Tribunale di Padova **dal 9.3.2020 fino al 15.4.2020** a data successiva al **30.6.2020**; tra i procedimenti "cautelari" inerenti ai diritti fondamentali della persona che devono essere trattati ex art. 83, comma 3, d.l. 18/2020 non vanno compresi i cd. "riti Fornero" i quali, invece, devono intendersi rientranti tra i procedimenti da trattare previa dichiarazione d'urgenza fatta, su istanza di parte, dal Capo dell'Ufficio o da un suo delegato in calce al ricorso e, per quelli già iniziati, con provvedimento del giudice del lavoro; tutte le comunicazioni e notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai sensi dell'art. 83 in esame, quali i provvedimenti di rinvio d'ufficio delle udienze, vanno comunicati a mezzo p.e.c. di sistema ed, in particolare, presso il difensore di fiducia dell'imputato e di tutte le parti private, ferme restando le notifiche, secondo il regime codicistico ordinario, di quelle che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio, in attuazione di quanto stabilito ai commi 13 e 14 dell'art. 83;

che è autorizzato ex art. 83, comma 5, d.l. 18/2020 fin da ora e con riferimento ai procedimenti civili che devono essere trattati necessariamente fino al 15.4.2020, secondo le indicazioni contenute nel presente provvedimento e in quello precedente del 9.3.2020, lo svolgimento delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto – in particolare attraverso gli applicativi skype for business e Microsoft teams – già messi a disposizione dalla DGSIA, con le modalità e nel rispetto di quanto indicato nell'art. 83, comma 7, lettera f), nonché, per quelle che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice ex art. 83, comma 7 lettera h);

che a titolo esemplificativo possono essere svolte con la prima modalità gli ATP ex art. 445 bis c.p.c. e gli ATP eventualmente dichiarati urgenti, le udienze di decisione della causa ex artt. 281 sexies e 429 c.p.c. dichiarate urgenti; le udienze di trattazione dei procedimenti cautelari che non richiedano l'assunzione di testi, le udienze nei procedimenti di separazione consensuale, le udienze prefallimentari ove sia decretata l'urgenza, ecc..., demandando comunque al magistrato assegnatario del procedimento di individuare i procedimenti in cui tale modalità sia concretamente praticabile;

che possono essere celebrate con la seconda modalità sempre in via esemplificativa le udienze fissate per la decisione sulle istanze di sospensione ex artt. 615, 624, 618, 649 c.p.c., le udienze di precisazione delle conclusioni ex art. 189 c.p.c. in caso di dichiarazione d'urgenza, demandando comunque al magistrato assegnatario del procedimento la concreta individuazione dei procedimenti;

che dal 9 marzo fino al 30 giugno 2020 tutti gli atti relativi ai procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione, compresi gli atti introduttivi e le comparse di costituzione o memorie difensive e, più in generale, i primi atti difensivi delle parti devono essere depositati esclusivamente con modalità telematica, così come con modalità telematica devono essere pagati i contributi di cui all'art. 14 e all'art. 30 del D.P.R. n. 115/2002, con la conseguenza che non saranno accettati depositi cartacei e/o pagamenti con modalità diverse;

che in conformità a quanto previsto dall'art. 83, comma 12, d.l. 18/2020 le udienze dei procedimenti penali che prevedono la partecipazione di persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare si svolgano, per quanto possibile, con collegamenti da remoto (in particolare attraverso gli applicativi skype for business e Microsoft teams);

che in ordine all'adozione, sempre ai sensi del comma 5 dell'art. 83, dei provvedimenti di cui alle lettere a) b) e c) del comma 7 dell'art. 83, riguardanti la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, la

limitazione dell'orario di apertura al pubblico degli uffici e la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, devono essere confermate le statuizioni di cui al precedente decreto del 16.3.2020, da ritenersi qui integralmente richiamato;

che ad integrazione del precedente provvedimento del 16.3.2020, con riferimento ai procedimenti penali di cui al comma 3 dell'art. 83 del d.l., i difensori ritualmente costituiti sono autorizzati a trasmettere via pec tutte le istanze relative, comprese quelle ex art. 299 c.p.p.;

che in relazione alla presenza in ufficio del personale amministrativo secondo i presidi indispensabili e al trattamento da riservare al personale non in turno devono essere fatte le seguenti precisazioni: la modalità di prestazione lavorativa del lavoro agile deve essere applicata, ove le prestazioni lo consentano, anche con riferimento alle persone chiamate a comporre il presidio per le attività indifferibili ed urgenti, costituendo la modalità ordinaria di svolgimento dell'attività lavorativa durante il periodo dell'emergenza in atto da COVID-19, e prescinde dalla richiesta del dipendente e dal consenso del lavoratore, spettando alla amministrazione di individuare i singoli progetti da assegnare a ciascun dipendente; il personale in lavoro agile potrà anche utilizzare la strumentazione informatica messaggi a disposizione dall'amministrazione o, in mancanza, quella in suo possesso, e adottare modalità pratiche di lavoro anche alternative all'accesso da remoto ai registri informatici e agli applicativi già utilizzabili da remoto (Calliope, Scripta, Sicoge, Siamm) tenendo conto che, tra l'altro, non è eliminata la periodica presenza in ufficio, anche se ridotta; ove non sia possibile adibire il dipendente al lavoro agile devono essere utilizzati tutti gli istituti contrattuali alternativi compreso il collocamento in ferie anche d'ufficio per lo smaltimento delle ferie pregresse - relative all'anno 2019 -; che solo come estrema ratio, allorquando non sia possibile l'applicazione di nessun altro istituto, compresi la flessibilità dell'orario di lavoro e il collocamento in ferie d'ufficio, per mancanza, per esempio di ferie pregresse, il lavoratore può essere esentato dal servizio con diritto alla retribuzione, ad eccezione dell'indennità di mensa, e con equiparazione a tutti gli effetti al servizio effettivo e non computabilità del periodo di esenzione nel termine massimo di 45 giorni previsto per il congedo straordinario dall'art. 37, comma terzo, del D.P.R. 3/1957;

che il diritto al lavoro agile fino al 30 aprile 2020 contemplato per i soggetti che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 39 sopra richiamato è subordinato al rispetto di tutti i requisiti prescritti dagli artt. 18-23 della legge n. 81/2017, e quindi presuppone l'accordo con il dipendente e l'assolvimento degli obblighi formativi, oltrechè la compatibilità con la prestazione svolta dal dipendente;

che i dipendenti che ne facciano richiesta e in presenza dei necessari presupposti indicati nelle norme possono usufruire in via prioritaria degli speciali congedi, non superiori a 15 giorni, e delle relative indennità e/o del diritto di assentarsi dal lavoro con conservazione del posto, previsti dagli artt. 23 e 25 del d.l. 18/2020, nonché degli ulteriori 12 giorni di permessi retribuiti ex art. 33 legge 104/2020 nei mesi di marzo ed aprile 2020 previsti dall'art. 24 del d.l. 18/2020;

che i direttori amministrativi di area, il dirigente dell'Ufficio Unep e il direttore dell'Ufficio del Giudice di Pace adottino i provvedimenti ritenuti necessari a dare specifica attuazione delle predette linee direttive, trasmettendoli alla scrivente;

che in relazione all'Ufficio UNEP valgono le statuizioni già disposte con i precedenti provvedimenti del 9.3.2020 e del 16.3.2020 fino al 15.4.2020 e comunque fino a diversa disposizione.

Padova, 19.3.2020

Il Presidente -

(dr.ssa C. Santinello)